REGOLAMENTO N. 755/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1967

recante deroga alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento n. 160/66/CEE per talune merci di cui alla voce 18.06 B della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966 relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), ed in particolare l'articolo 17, secondo trattino,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, con decisione del 25 luglio 1967, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in virtù dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, allo scopo di deconsolidare una parte delle concessioni tariffarie relative alle merci composte da latte in polvere e/o materie grasse provenienti dal latte e da cacao, di cui alla voce 18.06 B della tariffa doganale comune ; che, dagli scambi di lettere tra la Comunità Economica Europea e i paesi terzi beneficiari della concessione risulta che questi ultimi accettano che la Comunità Economica Europea prenda, nei confronti delle importazioni dei prodotti in questione, le indispensabili misure tariffarie, senza attendere la fine dei negoziati ; che, pertanto, è possibile derogare alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento n. 160/66/CEE al fine di permettere, quanto prima l'applicazione alle merci in questione della totalità dell'onere di cui all'articolo 10 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento n. 160/66/CEE, l'importo dell'onere di cui all'articolo 10 di detto regolamento è riscosso senza limitazione all'importazione negli Stati membri delle merci di cui alla voce 18.06 B della tariffa doganale comune, ad eccezione delle merci seguenti :

— cioccolata in massa (pani, tavolette, stecche, ecc.) ;

— dolciumi contenenti cacao o cioccolata, ripieni o no ;

— gelati contenenti cacao o cioccolata ;

— cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, condizionate per la vendita al minuto in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g ed aventi un tenore in materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale al 6,50 % del totale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1967.

Esso è valido fino alla data della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dei negoziati intrapresi in virtù dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

(1) GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.